

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione C(2012) 3533 def. della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge una domanda di trattamento riservato proposta da Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB e Eka Chemicals AB, in forza dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) e domanda di provvedimenti provvisori affinché si disponga che continui ad essere garantito il trattamento riservato concesso a taluni dati relativi alle ricorrenti per quanto riguarda la decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA. (Caso COMP/F/C.38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) (GU L. 353, pag. 54)

Dispositivo

- 1) È sospesa l'esecuzione della decisione C(2012) 3533 della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge una domanda di trattamento riservato proposta da Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB e Eka Chemicals AB, in forza dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato).
- 2) Si ordina alla Commissione di astenersi dal pubblicare una versione della sua decisione 2006/903/CE, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA. (Caso COMP/F/C.38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), che sia più dettagliata, con riferimento a Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals Holding e Eka Chemicals, di quella pubblicata nel settembre 2007 sulla sua pagina Internet.
- 3) Per il resto, la domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 4) Le spese sono riservate.

Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 14 novembre 2012 — Intrasoft International/Commissione

(Causa T-403/12 R)

(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Gara d'appalto — Rigetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2013/C 9/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher ed E. Georgieva, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione della Delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2012, recante rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di gara d'appalto EuropeAid/131367/C/SER/RS, riguardante l'assistenza tecnica all'amministrazione doganale della Serbia per supportare la modernizzazione del sistema doganale (GU 2011/S 160-262712) e, dall'altro, della decisione della Delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia del 12 settembre 2012 che la informava che il comitato di valutazione aveva raccomandato l'attribuzione del contratto ad un altro offerente

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 25 ottobre 2012 — Tridium/UAMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

(Causa T-467/12)

(2013/C 9/70)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tridium, Inc. (Richmond, Stati Uniti) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: q-bus Mediatektur GmbH (Berlino, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 agosto 2012, procedimento R 1943/2011-2; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SE-DONA FRAMEWORK», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 9067372

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale n. 934023 del marchio figurativo «~sedna», per prodotti della classe 9

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Meta Group/Commissione

(Causa T-471/12)

(2013/C 9/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini, V. Coltelli e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la nota de la D.G. Enterprise and Industry della Commissione Europea n. 939970, del 2/08/2012, ricevuta della ricorrente in data 20/08/2012, a firma del Direttore dell'Unità «Industrial Innovation and Mobility Industries» ed

avente ad oggetto «launch recovery procedure to FP5-FP6 payment contracts no. 517557 IRE6 INNOVATION CO-ACH, 517539 IRE6 MARIS, 517548 IRE6 RIS MAZOVIA, 030583 CONNECT-2-IDEAS, 039982 EASY, 014660 RIS MALOPOLSKA, 517529 IINNSOM, 014637 RIS TRNAVA and 014668 RIS WS», a firma del Direttore Dott. Carlo Pettinelli, con la quale è stata comunicata la decisione della Commissione di «to recover the amount of 345 451,03 EUR under the above agreement».

E per quanto occorrer possa:

- Annullare la nota della D.G. Enterprise and Industry della Commissione Europea n. 660283 del 1/06/2012, a firma del Direttore dell'Unità «Industrial Innovation and Mobility Industries» di pari oggetto, che si impugna anche come atto interno della procedura di recovery conclusasi con l'adozione del provvedimento di cui al punto precedente.

- Annullare la nota in data 27/09/2012, avente ad oggetto la compensazione della somma dovuta per effetto della recovery con somme a credito spettanti ad essa nell'ambito dei medesimi progetti oggetto di sovvenzione.

- Annullare la nota in data 27/09/2012 avente ad oggetto la compensazione della somma dovuta per effetto della recovery con somme a credito spettanti ad essa.

- Annullare la nota della Commissione Europea, Budget Execution (general budget and EDF) del 10/10/2012, con la quale veniva comunicata alla ricorrente la compensazione con ulteriori somme a credito, per un importo finale residuo pari ad EUR 294 290,59.

- Annullare ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

E per l'effetto:

- Condannare al pagamento della somma di EUR 294 290,59 oltre ad EUR 54 705,97, nonché al risarcimento del danno consequenziale.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda le convenzioni di sovvenzioni concluse fra la ricorrente e la Commissione nell'ambito del «Quinto e Sesto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 1.1 delle Convenzioni di sovvenzione, sulla violazione del principio di ragionevolezza e sulla constatazione di un errore manifesto nella valutazione dei fatti.